



PROJECT FINANCING **(art 153 comma 19 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.)**

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 153, COMMA 19 DEL D.L.VO 163/06, DELLA CONCESSIONE MEDIANTE PROJECT FINANCING, CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE, AVENTE AD OGGETTO “Adeguamento elettrico ed energetico dei Cimiteri del Comune di Campli”

CIG: 6598292ACD

CUP: E71E15000210005

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSA

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 117 del 25.06.2015 è stata approvata la proposta di Project Financing presentata dalla costituenda Associazione Temporanea d’impresa S.I.C.E. s.r.l. – CENTRO Servizi Gli Angeli s.n.c. denominata “Adeguamento elettrico ed energetico cimiteriale”.

Con la stessa delibera di Giunta Comunale l’Amministrazione ha rinvenuto il pubblico interesse dell’intervento in parola, inserendolo nel programma triennale delle opere pubbliche 2015/2017 – annualità 2015.

Con Determina a contrarre, avvenuta con DETERMINAZIONE 196 RG del 08/03/2016 si è data seguito all’attivazione di procedura di cui all’ art 153 del DLGS 163/2006 e s.m.i per affidamento in Project Financing.

Il Progetto Preliminare approvato è consultabile presso l’Ufficio Lavori Pubblici del Comune di Campli.

1. Contenuto della concessione e dell’offerta

Gli interessati ed il promotore, in possesso di adeguati requisiti, così come specificati nel presente disciplinare che costituisce parte integrante del bando di gara, sono invitati a partecipare alla procedura aperta, di cui all’articolo 55 del d.lgs 163 del 2006 per la concessione, mediante finanza di progetto, dell’adeguamento elettrico ed energetico dei cimiteri comunali.

Il codice CIG che identifica la presente procedura è il seguente: **CIG: 6598292ACD**

La presente procedura di cui all’art. 153, comma 19 del d.lgs 163 del 2006, con diritto di prelazione in favore del Proponente, ha ad oggetto l’adeguamento elettrico ed energetico dei cimiteri comunali.

In particolare sono previsti:

- *la redazione della progettazione definitivo e esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la realizzazione degli interventi di adeguamento normativo, ivi compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell’offerta tecnica presentata in fase di gara;*

- *interventi di adeguamento normativo, ammodernamento e conversione degli stessi con tecnologia LED, ivi compresi le eventuali integrazioni richieste dalla p.a. e gli interventi aggiuntivi proposti dal Concessionario nell'offerta tecnica presentata in fase di gara;*
- *la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti sopra menzionati per l'intera durata della Concessione con diritto a percepire il canone*
- *lo smaltimento in un centro di conferimento rifiuti speciali delle parti di impianto, comprensivo di lampade non riutilizzabili da parte dell'Amministrazione;*
- *i lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un tecnico a ciò abilitato, nominato e remunerato dal Concessionario sotto la vigilanza del Concedente, il quale potrà avvalersi a tale riguardo di propri tecnici;*
- *i Collaudi, sia in corso d'opera sia finale, sia tecnico funzionale sia amministrativo, saranno eseguiti da collaudatore/i nominati dal concedente, con oneri a carico del concessionario.*

Per la determinazione della migliore offerta verrà utilizzato il metodo aggregativo-compensatore, così come meglio specificato nei successivi paragrafi del presente disciplinare.

Qualora **non vengano presentante** offerte la concessione è aggiudicata al Promotore. Ove all'esito della presente procedura di gara vengano presentate offerte valutate dalla commissione di gara economicamente più vantaggiosa rispetto a quella del Promotore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, potrà esercitare la prelazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 19, del d.lgs 163 del 2006.

In caso di esercizio di prelazione da parte del Promotore e aggiudicazione a quest'ultimo della concessione, al migliore offerente verranno, rimborsate, **con onore a carico del Promotore**, le spes sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9 dell'articolo 153 del d.lgs 163 del 2006 e s.m.i.

Nell'ipotesi di aggiudicazione a soggetto diverso dal Promotore e contestuale mancato esercizio del diritto di prelazione, da parte di quest'ultimo, il Promotore avrà diritto ad ottenere, il pagamento, **con onere a carico dell'aggiudicatario**, delle spese per la predisposizione della proposta presentata nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.

I documenti posti a base di gara sono il bando di gara, il presente disciplinare, il progetto preliminare, la bozza di convenzione ed il piano economico finanziario asseverato.

Il quadro economico del progetto preliminare, approvato e posto a base di gara, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO

DESCRIZIONE	PREZZO (€)
Costi di lavorazioni, materiali per adeguamento e sistemazione n° 8 cimiteri (escluso gli oneri di sicurezza).	470.787,12
Impianti fotovoltaici (escluso gli oneri della sicurezza)	49.092,59
Totale costo lavorazioni escluso oneri della sicurezza	519.879,71
Oneri per la sicurezza	12.181,58
Totale lavorazioni (inclusi oneri di sicurezza pari a € 12.181,58)	532.061,24
Spese sostenute per la predisposizione della proposta	13.000,00
Progettazione Definitiva ed esecutiva	11.559,28
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove d'officina	12.907,50
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	9.436,57
Rilievi, accertamenti, indagini	1.500,00
Imprevisti ed arrotondamenti	3.000,00
IMPORTO TOTALE (IVA ESCLUSA)	583.464,59

DESCRIZIONE	CATEGORIA	IMPORTO IN (€)
OPERE ELETTRICHE	OG10	481.724,63

IMPIANTI FOTOVOLTAICI	OG9	50.336,61
CATEGORIA PREVALENTE OG10		

Dal piano economico finanziario asseverato si evince che il concessionario provvederà alla realizzazione e gestione dell'impianto, recuperando l'investimento attraverso la riscossione dei canoni lampade votive. Il corrispettivo annuale per la concessione dell'Intervento sarà comunque indicato dal concorrente sulla base delle proprie valutazioni tecnico-economiche, costituendo elemento di valutazione dell'offerta.

Il concessionario introiterà direttamente dagli utenti il canone annuo relativo all'illuminazione votiva ed i diritti di allacciamento.

Il concessionario dovrà svolgere, a propria cura e spese, senza alcun onere finanziario a carico dell'Ente, le attività oggetto della concessione.

Non sono ammesse offerte che comportino ulteriori costi a carico dell'Amministrazione aggiudicatrice.

L'equilibrio dell'investimento deve risultare da un piano economico finanziario asseverato da un istituto di credito ovvero da una delle società di cui all'articolo 153, comma 9, del d.lgs 163 del 2006.

Si evidenzia che, ai sensi del citato Codice dei contratti pubblici, l'offerta dovrà contenere una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché le migliorie al progetto preliminare, nei limiti di quanto prescritto dal presente disciplinare di gara.

L'intervento, come meglio specificato nel progetto preliminare, appartiene alla seguente categoria generale di cui all'art. 61 del D.P.R. 207/2010:

Categoria prevalente: OG 10 – Classifica per importo € 481.724,63– Categoria secondaria OG9 Classifica per importo € 50.336,61. Subappaltabile nei limiti massimi del 30% (art.118 del Codice)

Ai sensi dell'articolo 146, comma 1, lett.b) del d.lgs n. 163 del 2006, il concorrente deve indicare in sede di offerta la percentuale, **ove sussista**, del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che si intendono appaltare a terzi .

Si evidenzia altresì che, dal piano economico finanziario asseverato, già presentato dal soggetto Promotore, si evince che sussiste la possibilità di conseguire **l'equilibrio economico finanziario della concessione** sulla base di una **durata massima della concessione pari a 25 anni**, compreso il periodo di progettazione e costruzione .

2. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara:

a) gli **operatori economici** con idoneità individuale di cui alle lettere **“a”** (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), **“b”** (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e **“c”** (consorzi stabili) **dell'artico 34, comma 1** del Codice dei contratti pubblici;

b) gli **operatori economici** con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettera **“d”** (raggruppamenti temporanei di concorrenti), **“e”** (consorzi ordinari di concorrenti) ed **“f”** (gruppo europeo di interesse economico) **dell'art. 34, comma 1**, del Codice dei contratti pubblici oppure le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici;

c) gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, alle condizioni di cui all'articolo 47 del Codice dei contratti pubblici, all'articolo 62 del Regolamento nonché a quelle contenute nel presente disciplinare di gara.

Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti pubblici nonché quelle dell'articolo 95.

3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h); i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice dei contratti pubblici.

Non è altresì ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali siano in atto piani individuali di emersione di cui all'articolo 1 bis, comma 14, della legge n. 383/2001 e per i quali sia stata documentata l'inosservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 della legge 327/2000.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che vi partecipano contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorzio indicato ai sensi dell'articolo **37, comma 7** del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio di cui all'articolo **34, comma 1, lett. b)** del Codice dei contratti pubblici.

Saranno, altresì esclusi dalla gara i concorrenti che vi partecipano contemporaneamente come autonomo concorrente e come consorzio indicato ai sensi dell'articolo **36, comma 5** del Codice dei contratti pubblici, dal consorzio di cui all'articolo **34, comma 1, lett. c)** del Codice dei contratti pubblici.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti che, qualora intendano eseguire le prestazioni di progettazione ed esecuzione dei lavori e di gestione dei servizi con la propria organizzazione di impresa, ma non sono in possesso dei prescritti requisiti di progettazione tramite il proprio staff di progettazione, indichino o associno progettisti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui agli art. 90 comma 8 e 38, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del Codice dei contratti pubblici nonché le cause di esclusione e di cui agli articoli 253, 254 e 255 del Regolamento.

4. Prescrizioni contrattuali ed informazioni complementari

Il concorrente che partecipa alla gara prende atto ed accetta:

- a) che la durata della concessione, determinata in sede di gara, decorre **dalla stipula del contratto**;
- b) che il Concessionario **non** ha l'obbligo di affidare appalti a terzi, ragion per cui l'Amministrazione Appaltante non ritiene di esercitare quanto prescritto dell'art.146 del Codice, salvo, evidentemente quanto prescritto dall'art. 118 del Codice dei contratti pubblici in materia di subappalto. Al concessionario è invece fatto assoluto divieto di sub-concedere a terzi, tutto o in parte, con o senza corrispettivo, quanto forma oggetto della fase gestionale, salvo specifica e formale autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, a pena dell'immediata risoluzione del contratto e dell'incameramento della cauzione. In ogni caso di infrazione delle norme contrattuali commesse dal subappaltatore occulto, unico responsabile verso l'ente e verso terzi, s'intenderà la concessionaria;
- c) che il Concessionario **ha la facoltà**, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile, con un capitale minimo versato non inferiore ad 1/5 dell'investimento;
- d) che, ai fini delle formulazione dell'offerta, **sono obbligatori** la presa visione della documentazione di gara ed il sopralluogo sulle aree interessate dai lavori, e che non sarà consentita la partecipazione alla gara dei soggetti che non risulti abbiano effettuato i detti adempimenti;
- e) che, **all'atto del sopralluogo**, il concorrente deve autorizzare all'uso e fornire il numero di **telefax, l'indirizzo di posta elettronica e di PEC** cui inviare le risposte agli eventuali quesiti o ulteriori comunicazioni resesi all'uopo necessarie;
- f) che tutta la documentazione di gara e tutti gli elaborati progettuali sono visionabili sul sito internet

CUC : <http://www.unionecomunilaga.it/>

Comune di CAMPLI: <http://www.campli.it/>

- g) che, ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inoltrare al Concedente, all'indirizzo e-mail: lavoripubblici@campli.it una richiesta, indicando debitamente:

- nome e cognome ed i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo;
- l'indirizzo, i numeri di telefono e di telefax e l'indirizzo di posta elettronica e PEC del Richiedente.

Non saranno prese in esame le richieste prive di uno dei suddetti dati.

h) che la presa visione dei documenti di gara ed il sopralluogo dovranno essere effettuati:

1) nel caso in cui il concorrente sia un operatore economico con idoneità individuale di cui alla lettera "a" (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative) dell'articolo 34, comma 1, del codice dei contratti pubblici;

- dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA:

oppure

- da un soggetto diverso munito di procura notarile, o altro atto di delega scritto, purché dipendente dell'operatore economico concorrente;

2) nel caso il concorrente sia un operatore economico con idoneità individuale di cui alle lettere "b"(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane) e "c" (consorzi stabili) dell'articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici:

- dal rappresentante legale o da un direttore tecnico del consorzio, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA;

oppure

- dal rappresentante legale o da un direttore tecnico dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori, come risultanti da certificato CCIAA o da attestazione SOA,

oppure

- da un soggetto diverso munito di procura notarile, o altro atto di delega scritto, purché dipendente del consorzio o dell'operatore consorziato indicato come esecutore dei lavori;

3) nel caso il concorrente sia un operatore economico con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere "d" (raggruppamenti temporanei dei concorrenti), "e" (consorzi ordinari di concorrenti) ed "f" (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, in relazione al regime di solidarietà di cui all'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti pubblici:

- dal rappresentante legale o da un direttore tecnico di uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati o che intendono raggrupparsi o consorziarsi

oppure

- da un soggetto diverso munito di procura notarile, o altro atto di delega scritto, purché dipendente di uno degli operatori economici associati o consorziati o che intenda associarsi o consorziarsi;

i) che il sopralluogo deve concludersi con verbale che ne attesti l'avvenuta effettuazione;

j) che i soggetti che intendano concorrere all'appalto possono ottenere chiarimenti in ordine alla procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente e mezzo PEC, entro e non oltre **il trentesimo giorno dalla pubblicazione del Bando sul sito del Comune di CAMPLI.**A tali quesiti si provvederà a dare risposta scritta, sempre a mezzo PEC, entro **cinque giorni** lavorativi. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato;

k) che l'offerta è valida per **centottanta giorni** dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta;

l) che il concorrente **ha l'obbligo** di rinnovare la validità dell'offerta nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;

m) che si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40, comma 7, del Codice dei contratti pubblici;

n) che le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o, se redatti in altra lingua, corredati di traduzione giurata;

- o) che la stipula della convenzione è in tutti i casi subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- p) che la convenzione conterrà esplicita clausola diretta a prevedere la risoluzione della concessione in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte degli (*eventuali*) enti finanziatori entro **sei mesi** dalla data di aggiudicazione, senza diritto alcuno in capo al concessionario in relazione al rimborso delle spese, anche di progettazione dallo stesso sostenute;
- q) che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs 196 del 2003, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il disciplinare di gara;

5. Cauzioni e garanzie richieste

Fatto salvo quanto previsto successivamente nel caso di obbligo del possesso della certificazione di qualità o comunque di possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria costituita, a scelta del contraente, nella misura di euro € 10.641,23 pari al 2% del valore dell'opera, nei modi previsti dall'articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici,

ovvero:

- a) in contanti o in titoli di debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, in favore del Concedente;
- b) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.lgs. n.385/1993, che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;

La presentazione della **cauzione provvisoria** in ogni forma di cui alle precedenti lettere "a", "b" dovrà essere corredata, ai sensi dell'articolo 75, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, da una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione o di un intermediario finanziario come descritto al precedente punto "b", contenente l'impegno verso il concorrente, qualora risultasse aggiudicatario, a rilasciare garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Concedente, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dal termine previsto nel bando per la scadenza della offerta. L'offerta deve essere corredata, altresì, **dall'impegno del garante a rinnovare**, su richiesta del Concedente, la garanzia per **ulteriori 180 (centottanta) giorni**, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa questa, a pena di esclusione dalla gara, dovrà:

- a) se relativa ad associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici già costituiti, essere unica ed emessa a nome dell'impresa capogruppo e, ai sensi dell'articolo 128 del Regolamento, recare, in caso di raggruppamenti, consorzi o GEIE di tipo orizzontale, la dicitura *"la garanzia è presentata su mandato irrevocabile dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale"*;

b) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con il debitore;
2. la rinuncia ad avvalersi dell'articolo 1957 del Codice Civile;
3. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata del Concedente, alla quale, peraltro, non potrà essere opposta alcuna eccezione da parte del fideiussore, anche nell'eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Qualora il concedente o, nel caso di associazioni temporanee di operatori economici o consorzi ordinari o GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, tutti gli associati o consorziati, siano in possesso o debbano essere in possesso della **certificazione del sistema di qualità aziendale**, la cauzione provvisoria, ai sensi dell'articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti pubblici, resta stabilita in misura pari al 50%.

La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive delle caratteristiche richieste costituirà formale **causa di esclusione** dalla gara.

Ai sensi dell'articolo 75, comma 6, del Codice dei contratti pubblici la cauzione provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'articolo 75, comma 9, del Codice dei contratti pubblici sarà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Ai sensi dell'articolo 153, comma 13, primo periodo del D.Lgs. n. 162/2006, richiamato dall'art. 153, comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006, l'offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da **un'ulteriore cauzione**, fissata in misura pari al 2.50% **del valore dell'investimento** a garanzia del rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte comprensivo dei diritti. Tale ulteriore cauzione potrà essere costituita a scelta dell'offerente sotto forma di:

- fideiussione bancaria, rilasciata da aziende di credito autorizzate a norma di legge;
- polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni autorizzate a norma di legge all'esercizio del ramo cauzioni;
- fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica. L'autorizzazione deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

La cauzione deve:

- avere validità per almeno **180 (centottanta) giorni** dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. In analogia a quanto indicato per la cauzione provvisoria di cui all'art. 75, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la garanzia dovrà contenere altresì l'**impegno del garante arinnovare la garanzia per ulteriori 60 giorni**, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si intende qui richiamato quanto già specificato per la cauzione provvisoria in caso di partecipazione quale raggruppamento temporaneo.

La cauzione, per tutti i concorrenti ad esclusione dell'aggiudicatario e del promotore, verrà svincolata all'atto dell'aggiudicazione definitiva.

Si precisa e dispone che all'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve prestare:

a) la **cauzione definitiva** nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del Codice dei contratti pubblici e dall'articolo 123 del Regolamento; la misura della cauzione definitiva – qualora il concorrente o, nel caso di associazioni temporanee di imprese o consorzi ordinari o GEIE di cui all'articolo 34 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, tutti gli associati o consorziati, siano in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale – è ridotta, ai sensi dell'ultimo periodo dell'articolo 113 comma 1, del Codice dei contratti pubblici, nella misura del 50 %; in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa si osservano le condizioni e modalità già descritte per la cauzione provvisoria;

b) la polizza di cui all'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti pubblici e all'articolo 125, comma 1, del Regolamento (DPR 207/10), per una somma assicurata:

- pari all'importo contrattuale per i danni eventualmente subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

- pari al 100% della somma assicurata per le opere a copertura della responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Tale polizza dovrà essere presentata all'atto della stipula contrattuale.

c) ai sensi dell'art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 269 del D.P.R. n. 207/2010, **la polizza di responsabilità civile e professionale del progettista.**

d) ai sensi dell'art. 153, comma 13, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, come richiamato dall'art. 153, comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006, dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una **cauzione a garanzia delle penali** relative al mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla **gestione dell'opera**, da prestarsi nella misura del **10 %** del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce **grave inadempimento contrattuale.**

6. Pagamento in favore dell'ANAC

I concorrenti devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, di un importo pari a **€70 (settanta Euro).**

7. Capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa

I concorrenti ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento, devono essere in possesso, oltre alle attestazioni di qualificazione relative alle categorie ed agli importi dei lavori da eseguire, così come specificato nel proseguo, anche dei seguenti requisiti economico- finanziari e tecnico-organizzativi:

a) Un fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando **non inferiore al trenta per cento (30%) dell'investimento previsto per l'intervento;**

b) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo medio **non inferiore al dieci per cento dell'investimento** previsto per l'intervento;

c) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello previsto dall'intervento **per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell'investimento** previsto dall'intervento.

d) capitale sociale non inferiore ad un ventesimo dell'investimento previsto per l'intervento;

Qualora il concorrente sia uno degli operatori economico con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere "d" (raggruppamenti temporanei di concorrenti), "e" (consorzi ordinari di concorrenti) ed "f" (gruppo europeo di interesse economico), dell'articolo 34, comma 1, del Codice dei contratti pubblici oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, il requisito di cui alla precedente lettera a) deve essere posseduto, ai sensi dell'articolo 95 comma 4 del Regolamento, dalla mandataria o capogruppo e della mandanti o consorziate nella misura prevista dall'articolo 92 del Regolamento.

Qualora i concorrenti intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, essi devono essere in possesso, beneficiando ove necessario dell'incremento di cui all'articolo 61, comma 2, del Regolamento, nei limiti e alle condizioni ivi indicati, oltre che dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) **anche:**

a) del requisito costituito dall'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA), regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'articolo 95 del Regolamento, e più nello specifico:

- **OG10 : € 481.724,63 - categoria prevalente – OG9: €50.336,61 categoria secondaria-subappaltabile nei limiti del 30%,**
- il possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale nel rispetto dell'articolo 63 del Regolamento.

b) dei requisiti previsti dall'articolo 263 del Regolamento per l'affidamento dei servizi di progettazione documentato, ai sensi dell'articolo 92 comma 6 del Regolamento, qualora sia in possesso della qualificazione per progettazione e per costruzione, sulla base delle attività di

progettazione della propria struttura tecnica oppure, in alternativa, di progettisti indicati o associati e, qualora sia in possesso della qualificazione di sola costruzione, sulla base esclusivamente di progettisti indicati o associati.

Qualora i concorrenti non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso esclusivamente dei requisiti specificati alle lettere a), b) e c) del primo capoverso del presente capo.

I concorrenti stabiliti in Stati aderenti all'Unione Europea che intendano eseguire i lavori costituenti l'intervento con la propria organizzazione di impresa, qualora non siano in possesso dell'attestazione di qualificazione, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 47 del Codice e di cui all'articolo 62.

Il concorrente singolo o partecipante a raggruppamenti o consorzi può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto.

A tal fine dovrà essere fornita in sede di domanda di partecipazione tutta la documentazione prevista dall'articolo 49 comma 2, del Codice dei contratti pubblici.

Il concorrente potrà avvalersi di **una sola impresa ausiliaria** per ciascuna categoria di qualificazione. In relazione alle prestazioni oggetto del contratto, il concorrente e l'Impresa ausiliaria saranno considerati responsabili in solido nei confronti del Concedente.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Per la qualificazione dei progettisti, qualunque sia l'articolazione della struttura operativa di progettazione (professionista singolo o raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, verticale o misto), i requisiti di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 263, comma 1, del Regolamento sono costituiti da:

a) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, di servizi di cui all'art. 252 del Regolamento relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare per un importo globale per ogni classe e categoria pari ad **almeno una volta** l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuno delle classi e categorie.

Categoria: Impianti / **Destinazione funzionale:** Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia e segnali – Laboratori con ridotte problematiche tecniche / **ID Opere:** IB.08

/ **Identificazione delle opere:** Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia Elettrica.

Importo opere da dimostrare: € 532.061,24

b) avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252 del Regolamento, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale **non inferiore al 40%** dell'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori affini per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento

Categoria: Impianti / **Destinazione funzionale:** Opere elettriche per reti di trasmissione e distribuzione energia – Laboratori con ridotte problematiche tecniche / **ID Opere:** IB.08

/ **Identificazione delle opere:** Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica.

Importo opere da dimostrare: $532.061,24 * 0,40 = € 212824,50$

Si precisa che:

- i servizi valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

- sono valutabili anche i servizi svolti per **committenti privati** documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della Stazione Appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

- i servizi di progettazione di cui alla precedente lettera b) non possono essere frazionati, ma possono invece essere stati svolti anche da due diversi progettisti purché appartenenti allo stesso raggruppamento indicato dal concorrente o associato al concorrente.

- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione costituendo con i progettisti una associazione temporanea questi, in quanto hanno la qualità di concorrente, al fine di dimostrare il possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare di gara possono utilizzare l'istituto dell'avvalimento;

- qualora il concorrente dimostri il possesso dei requisiti connessi alla prestazione di progettazione attraverso l'indicazione di uno o più progettisti oppure attraverso l'istituto dell'avvalimento stipulando, ai sensi dell'articolo 49 del Codice, con i progettisti un contratto di avvalimento – in entrambi i casi i progettisti, non rivestendo la qualità di concorrente, devono essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dal disciplinare di gara non potendo i progettisti far ricorso, a loro volta, all'istituto dell'avvalimento;

- i raggruppamenti temporanei di concorrenti devono indicare, ai sensi dell'articolo 90, comma 7 del d.lgs n. 163 del 2006 e dell'articolo 253, comma 5, del Regolamento il nominativo di un professionista abilitato da meno di 5 anni all'esercizio della professione facente parte del gruppo di progettazione secondo le norme dello stato membro dell'Unione Europeo di residenza.

Resta inteso che i concorrenti – sia che intendano realizzare l'intervento con la propria organizzazione imprenditoriale e sia che non intendano farlo – devono, ai sensi dell'articolo 90, comma 7 del Codice dei Contratti Pubblici, affidare la progettazione dell'intervento ad una struttura operativa (gruppo di progettazione) – facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente – costituita almeno da i seguenti professionisti (*le professionalità specificate possono esser possedute anche da uno stesso tecnico in numero comunque non superiore a due*):

- n. 2 ingegneri con esperienza nella progettazione di impianti elettrici ;

- n. 1 soggetto abilitato al coordinamento per la sicurezza *ex art.* 98, d.lgs. n. 81/2008;

8. Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà a favore delle offerta economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice, nominata dal Concedente ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri di valutazione e relativi pesi indicati nel presente disciplinare di gara, a mezzo del metodo aggregativo compensatore di cui all'allegato G del Regolamento, nonché secondo le specificazioni contenute nel presente disciplinare di gara.

Si precisa e si stabilisce che la determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno necessari per applicare il metodo sarà effettuata:

1) per quanto concerne i criteri di valutazione aventi natura qualitativa mediante il metodo indicato al punto 4 dell'allegato G del D.P.R. 207/2010, media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

2) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Si specificano i criteri e relativi pesi:

	OFFERTA TECNICA	Punti criteri	Punti
--	-----------------	---------------	-------

	CRITERI QUALITATIVI DI VALUTAZIONE		sottocriteri
A	VALORE TECNICO DELL'OPERA	Da 0 a 20	
A1	Migliorie al progetto preliminare di tipo tecnico, impiantistico, architettonico, urbanistico ed ambientale.		da 0 a 10
A2	Migliore accessibilità pedonale e carrabile.		da 0 a 10
B	MODALITA' DI GESTIONE E QUALITA' DEL SERVIZIO	Da 0 a 60	
B1	Disponibilità in proprio di monta-feretri meccanici per la tumulazione.		da 0 a 10
B2	Previsione di servizi amministrativi accessori in miglioramento della gestione utenze.		da 0 a 20
B3	Ubicazione della sede operativa ai fini del miglioramento del tempo di intervento in caso di guasti e/o urgenze.		da 0 a 20
B4	Modalità di svolgimento dei servizi e pianificazione delle attività manutentive ordinarie degli impianti elettrici volto a garantire il loro perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione.		da 0 a 10

	OFFERTA ECONOMICA CRITERI QUANTITATIVI DI VALUTAZIONE	Punti criteri	Punti sottocriteri
C	VALORE ECONOMICO DELL'OFFERTA	Da 0 a 20	
C1	AMMONTARE DEL CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE ALL'AMMINISTRAZIONE ESPRESSO IN %.		Da 0 a 7
C2	AMMONTARE DEL CANONE ANNUO DA CORRISPONDERE DA PARTE DELL'UTENZA PER LA GESTIONE DELLA SINGOLA LAMPADA VOTIVA		Da 0 a 7
C3	COSTO ALLACCIO NUOVE LAMPADE VOTIVE A CARICO UTENZA.		Da 0 a 6

9. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e le documentazioni, a pena di esclusione della gara, deve essere idoneamente sigillato, controfirmato su tutti i lembi di chiusura, e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro le **ore 13:00 del giorno 23 agosto 2016** esclusivamente all'indirizzo indicato nel bando di gara. È facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, tutti giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, presso l'ufficio protocollo generale del Comune di Campi, sito in Piazza Vittorio Emanuele II – 64012 Campi (TE).

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Il plico deve recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo dello stesso ed al Codice fiscale del concorrente, le indicazioni relative all'oggetto della gara, al giorno e all'ora della scadenza della presentazione dell'offerta.

Si precisa che nel caso di concorrenti con **idoneità plurisoggettiva** vanno riportati sul plico i **nominativi**, gli **indirizzi** ed i **codici fiscali** dei partecipanti ai detti soggetti sia che siano già costituiti sia che siano da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **tre buste**, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:

“A – documentazione amministrativa”;

“B- offerta tecnica”;

“C- offerta economica”.

9.1. Nella busta A, devono essere contenuti a pena di esclusione dalla gara, **salva l'applicazione dell'art. 46 del codice dei contratti**, i seguenti documenti:

- I.** domanda di partecipazione, sottoscritta dal legale rappresentate del concorrente;
- II.** dichiarazione attestante il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti al capo 7 del presente disciplinare di gara;
(nel caso di concorrente che intenda eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa)
- III.** attestazione di qualificazione, in corso di validità, in originale *(o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso)* o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, consorziate o da consorziarsi, più attestazioni *(o fotocopie sottoscritte dai legali rappresentati ed accompagnate da copie dei documenti di identità degli stessi)*, rilasciata/e, ai sensi dell'articolo 40 del Codice dei contratti pubblici da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010 regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate, nonché il possesso del sistema di qualità aziendale.
(nel caso di concorrente stabilito in altri Stati aderenti all'Unione Europea che intende eseguire i lavori con la propria organizzazione d'impresa, ma che non possiede l'attestazione di qualificazione)
- IV.** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, oppure documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità, attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal Regolamento per il rilascio dell'attestazione di qualificazione necessaria per l'esecuzione dei lavori, accertati, ai sensi dell'articolo 62, comma 1 del suddetto Regolamento in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi.
- V.** dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:
- a)** attesta indicandole specificamente di non trovarsi nelle condizioni previste nell'articolo 38, comma 1, lettere a, b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, m-bis, m-ter, m-quater del Codice dei contratti pubblici e precisamente:
- 1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni oppure di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, ma di poter essere ammessa alla gara in quanto è nelle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 267/1942che, a richiesta, può documentare.*
 - 2) che non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011)*
 - 3) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1,direttiva Ce 2004/18;*
 - 4) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;*

5) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

6) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

7) di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

8) che al casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio, non è stata inserita, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, alcuna informazione in ordine a false dichiarazioni rese dall'impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento di subappalti;

9) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito;

10) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81;

11) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

12) che nel casellario informatico istituito presso l'Osservatorio non risulta a proprio carico, alcuna comunicazione effettuata da un Procuratore della Repubblica, in applicazione delle disposizioni di cui alla lettera m-ter dell'art. 38 comma 1 del d.lgs 163 del 2006 in merito a omesse denunce di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del d.l. 15.01.1991, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 13.07.1991, n. 203;

b) attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge n. 1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c) attesta, in applicazione della lettera m-quater, di non essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile con altri operatori economici;

oppure

attesta, in applicazione della lettera m-quater, di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile indicando specificatamente l'operatore o gli operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

attesta, in applicazione della lettera m-quater di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile (specificare l'operatore economico o gli operatori economici) e di aver formulato l'offerta autonomamente;

d) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell'intervento e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione e accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nelle risposte ai quesiti e nel progetto posto a base di gara;

f) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento

dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

g) attesta di aver accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;

h) indica il domicilio fiscale, il Codice Fiscale, la partita IVA, il numero di telefono, il numero di fax, la PEC, il Codice Attività ed autorizza all'uso quale forma di comunicazione a scelta della Stazione Appaltante;

i) indicate le posizioni INPS, INAIL, CASSA EDILE o equivalente;

j) attesta la propria condizione di non assoggettabilità, o il rispetto della normativa sulle assunzioni obbligatorie di cui alla legge n.68 del 1999.

k) attesta di essere informato che, ai sensi del d.lgs 196 del 2003, i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;

VI. documento attestante il versamento in contanti o in titoli della cauzione provvisoria o fideiussione bancaria, oppure polizza assicurativa, oppure polizza relativa alla cauzione provvisoria valida almeno per 180 giorni;

VII. copia del verbale di avvenuto sopralluogo nei luoghi dove devono essere eseguiti i lavori;

VIII. attestazione di pagamento a favore dell'ANAC, *ex* AVCP;

(nel caso di consorzi cooperativi e artigiani)

IX. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)*

oppure(nel caso di consorzi stabili)

X. dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma *(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati)*

oppure(nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti)

XI. mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

oppure(nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti)

XII. atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;

oppure(nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito)

XIII. dichiarazioni, rese da ogni concorrente, attestanti:

a) rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno in caso di aggiudicazione ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;

c) la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;

XIV. dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente specifichi i nominativi e le rispettive qualifiche professionali dei professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che costituiranno la struttura operativa del gruppo di progettazione - facente parte della struttura tecnica del concorrente o facente parte di strutture esterne al concorrente in possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico organizzativa prescritta - costituito secondo le professionalità previste nel capo 7 del presente disciplinare di gara, in particolare:

1) il nominativo delle persone fisiche laureate in ingegneria che espletteranno le prestazioni specialistiche

2) il nominativo della persona fisica laureata in ingegneria che sarà incaricata del **coordinamento** di tutte le attività di progettazione e il **capogruppo**.

3) il nominativo della persona fisica in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98 del d.lgs. 81/2008, che espletterà l'incarico di **coordinatore per la sicurezza** in fase di progettazione;

XV. dichiarazione del progettista o dei progettisti (*soggetti facenti parte della struttura di progettazione del concorrente oppure il soggetto indicato o associato dal concorrente*) che attesti di non essere in nessuna delle condizioni preclusive di cui al capo 3 (condizioni di partecipazione) del presente disciplinare di gara e di essere in possesso dei requisiti di “*capacità economica e finanziaria e capacità tecnico organizzativa*” stabiliti nel presente disciplinare di gara;

XVI. tabella, debitamente sottoscritta con allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i (*soggetti facenti parte della struttura di progettazione del concorrente oppure il soggetto indicato o associato dal concorrente*) nel quale – per ognuno dei servizi di ingegneria e di architettura di progettazione relativi ad opere rientranti nelle classi e categorie richieste dal presente disciplinare, svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando – sono indicati:

- committente - oggetto e importo dei lavori cui si riferiscono i servizi – il soggetto che ha svolto il servizio – natura delle prestazioni effettuate – data di inizio e fine del servizio – gli estremi del provvedimento di approvazione tecnica del progetto o, in alternativa il certificato di regolare esecuzione della prestazione rilasciata dal committente (*si specifica sin d'ora che la mancanza di tale indicazione comporterà l'impossibilità di poter valutare l'intervento ivi indicato ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui al capo 6 del presente disciplinare di gara*)

XVII. dichiarazione sostitutiva del certificato o dei certificati, nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro delle imprese, nel quale il concorrente dichiara:

a) iscrizione presso l'ufficio del Registro medesimo;

b) denominazione dell'impresa;

c) indicazione del titolare e/o legale rappresentante/i, del/dei Direttore/i Tecnico/i, dei Sindaci e, in caso di società di persone l'indicazione degli eventuali soci dell'impresa;

d) che l'impresa si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e non si trovi pertanto in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o cessazione d'attività;

e) il capitale sociale.

XVIII. Dati per la richiesta D.U.R.C.;

XIX. Modello G.A.P.

XX. Documento “PASSOE” rilasciato dal servizio AVCPASS attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura al fine di procedere alla verifica dei requisiti dell'operatore attraverso AVCPASS.

Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura.

Le attestazioni di cui alle lettere a), b), c) e d) delle dichiarazioni sostitutive previste al numero V dell'elenco dei documenti, nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre. Le attestazioni di cui alla lettera a), numero 2 e numero 3 e numero 12 ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al numero V dell'elenco dei documenti, devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti pubblici (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*); l'attestazione di cui alla lettera a) numero 3 della dichiarazione sostitutiva prevista al numero V dell'elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti

indicati nell'articolo 38 comma 1 lettera c) del Codice dei contratti pubblici cessati nella carica nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*).

Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38 comma 1 lett. c) del Codice dei Contratti pubblici (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*) cessato nella carica nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e l'art. 445 comma 2 del Codice di Procedura Penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

Per le imprese concorrenti stabilite in Stati diversi da quello Italiano si applica quanto disposto dall'art. 47 del Codice dei contratti Pubblici.

Si precisa e si specifica:

a) che nel caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo o da un consorzio non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta **da tutti i soggetti** che costituiranno la predetta associazione o consorzio. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione dalla gara, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione, copia conforme all'originale della relativa procura. **Nella domanda deve essere specificato se si intende o non si intende eseguire l'intervento con la propria organizzazione d'impresa.**

b) che l'esclusione ed il divieto di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera a) numero 2 del punto V dell'elenco dei documenti operano se la pendenza riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che il concorrente nella dichiarazione di cui alla lettera a) del numero 3 del punto V dell'elenco dei documenti, qualora abbia subito condanne penali, fatto salvo nel caso si riferiscano a reati depenalizzati ovvero quando si intervenuta la riabilitazione ovvero quando si riferiscano a reati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima, deve indicarle **tutte**, comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione;

d) che l'esclusione o il divieto di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista alla lettera a) numero 3 del punto V dell'elenco dei documenti operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, o del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

e) che l'esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera c) operano anche se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti di soggetti cessati nella carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

f) che in ogni caso l'esclusione e il divieto di cui alla precedente lettera c) non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

g) che l'esclusione di cui al numero 4 della lettera a) del punto V dell'elenco dei documenti ha la durata di un anno dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

h) che le violazioni gravi di cui al numero 7 della lettera a) del punto V dell'elenco dei documenti si intendono quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48bis, commi 1 e 2bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602;

i) che le violazioni gravi di cui al numero 9 della lettera a) del punto V dell'elenco dei documenti si intendono quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

j) che i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici devono documentare, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, il possesso degli stessi requisiti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

k) che le attestazioni di cui alla lettera a) numero 2 e numero 12 ed alla lettera b) della dichiarazione sostitutiva prevista al punto V dell'elenco dei documenti devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1 lettera b) del Codice dei Contratti Pubblici (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*)

l) che l'attestazione di cui alla lettera a) numero 3 della dichiarazione sostitutiva prevista al punto V dell'elenco dei documenti deve essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell'articolo 38, comma 1, lett. c) del Codice dei contratti pubblici cessati nella carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*);

m) che qualora qualcuno dei soggetti indicati nell'articolo 38 comma 1 lett. c) del Codice dei contratti pubblici (*per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico; per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttore tecnico*) cessato nella carica nell'ultimo anno antecedente la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del Codice Penale e l'art. 445 comma 2 del Codice di Procedura Penale, deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

La **domanda**, le **dichiarazioni** e le **documentazioni**, devono contenere, **a pena di esclusione dalla gara**, quanto previsto nei predetti numeri.

11. CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA”

Nella busta “**B - Offerta tecnico-organizzativa**” deve essere contenuta, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione:

A. Il concorrente dovrà predisporre gli elaborati tecnico-grafici a livello di progettazione preliminare di cui all'art. 17 del DPR n. 207/2010, contenenti opere ed elementi migliorativi rispetto a quelli posti a base di gara, vincolati alla qualità.

Il concorrente dovrà esplicitare, in una relazione migliorativa del progetto preliminare posto a base di gara, comprensiva delle eventuali schede tecniche, le migliorie al progetto preliminare di tipo tecnico, impiantistico, architettonico, urbanistico ed ambientale, nonché la tipologia, le caratteristiche e le prestazioni dei materiali che intende impiegare per la realizzazione delle opere, anche con riferimento alla resa estetica delle stesse. Il concorrente dovrà predisporre un rilievo accurato dello stato di fatto dell'impianto esistente.

B. Il concorrente dovrà predisporre una relazione in cui dovrà illustrare le modalità e le soluzioni innovative che intende impiegare ai fini della gestione dell'impianto delle lampade votive per l'ottenimento della riduzione dei consumi energetici e della migliore resa prestazionale dell'impianto stesso. Nella medesima relazione descriverà la squadra tipo ed i mezzi che si impegna ad impiegare per la gestione degli impianti durante tutto il periodo concessorio. In particolare dovrà specificare:

- *il numero e la tipologia di montafretri meccanici con disponibilità in proprio utilizzati nell'ambito dello svolgimento del servizio;*
- *i servizi amministrativi accessori offerti in miglioramento della gestione utenze;*
- *l'ubicazione della sede operativa ai fini del miglioramento del tempo di intervento in caso di guasti e/o urgenze con indicazione della reperibilità del personale impiegato;*
- *Le modalità di svolgimento dei servizi e la pianificazione delle attività manutentive ordinarie degli impianti elettrici volta a garantire il perfetto funzionamento nel tempo e la piena efficienza al momento della consegna al concedente al termine della concessione.*

L'offerta tecnica, **a pena di esclusione**, non deve contenere riferimento ad aspetti economici e temporali, che devono essere riportati soltanto nel piano economico finanziario e nelle altre dichiarazioni di cui alla busta C.

9.3 Nella busta **“C-offerta economica”** devono essere contenuti, **a pena di esclusione dalla gara**, fatta salva **l'applicazione dell'art. 46 del codice dei contratti**:

1) il piano economico finanziario della concessione asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell'art. 153 del d.lgs 163 del 2006, che documenti i principali indicatori di redditività e bancabilità dell'investimento e contenga il quadro di tutti i costi, che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la realizzazione dell'intervento e per la gestione dei singoli servizi oggetto della concessione. Dal piano si devono ricavare, fra l'altro, le offerte di natura economica da inserire nella dichiarazione di cui al successivo punto 2;

2) una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, o da un suo procuratore, che sulla base del documento di cui al precedente numero 1, specifichi l'offerta di:

- a) aumento, espresso in percentuale, del canone annuo da corrispondere al Comune per la gestione del servizio lampade votive
- b) riduzione, espressa in percentuale, del canone annuo da corrispondere da parte dell'utenza per la gestione della singola lampada votiva
- c) costo di allaccio a carico dell'utenza di nuove lampade votive.

Si precisa e si specifica che:

a) in caso di difformità fra i dati riportati nella dichiarazione ed i dati riportati nel piano economico finanziario valgono quelli riportati nella dichiarazione; di conseguenza, in caso di aggiudicazione, il piano economico finanziario di offerta si considera ai fini contrattuali automaticamente corretto ed adeguato ai valori espressi in dichiarazione;

b) il piano economico finanziario, ai sensi dell'art. 143, comma 7 del Codice dei contratti pubblici, deve specificare quale sia il valore dell'investimento.

c) il piano economico finanziario deve prevedere che al termine della concessione il **valore residuo dell'investimento sia pari a zero**;

d) il **piano economico finanziario**, deve indicare tra l'altro, l'importo delle spese sostenute per la predisposizione dell'offerta, comprensivo dei diritti sulle opere dell'ingegno, di cui all'art. 2578 del cod. civ.; tale importo non può superare il **2.50 % del valore dell'investimento**, come desumibile dal piano economico finanziario posto a base di gara;

e) il piano economico finanziario, ai sensi dell'articolo 143, comma 7, ultimo periodo, e dell'articolo 153 comma 9 del Codice dei contratti pubblici deve, a pena di esclusione essere asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo dell'art. 153 del d.lgs 163 del 2006;

f) l'atto di asseverazione deve essere redatto con i contenuti previsti dall'articolo 96, comma 4 del Regolamento;

10. Procedura di aggiudicazione

10.1. La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta “A” procede:

- a verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione presentata e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
- ad effettuare il controllo sulla qualificazione dei concorrenti ai sensi di quanto disposto nel presente disciplinare di gara e, in caso negativo ad escludere il concorrente qualora la qualificazione risultasse inadeguata;
- a verificare se sussista la partecipazione alla gara di concorrenti che, in base alla attestazione di cui alla lettera c) del punto V dell'elenco dei documenti da inserire nella busta “A”, siano fra loro in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e, in caso positivo, ad ammetterli con riserva di verificare, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, che la situazione di controllo non abbia influito sulla formulazione dell'offerta;
- a verificare che nella busta “b”, siano presenti i documenti obbligatori e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara.

La commissione giudicatrice procede, altresì, nella stessa seduta, o in sedute successive pubbliche, al fine dell'ammissione alla gara dei concorrenti, ad una verifica, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate, del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, e ad effettuare, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti pubblici, il **sorteggio** di almeno il **10%** dei concorrenti da sottoporre ad una **ulteriore verifica**, sulla base di documenti di prova, del possesso dei prescritti requisiti generali e speciali.

Si specifica sin d'ora che, *ex art.* 38, comma 2-bis del Codice dei contratti pubblici, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dello stesso articolo, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, di una sanzione pecuniaria **pari all'uno per mille** e del valore della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, all'uopo indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine in parola, il concorrente sarà escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità ritenute non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, non si richiederà alcuna regolarizzazione, né si applicherà alcuna sanzione. Per ciascuna seduta, o parte di essa, sarà redatto un verbale. Ciascuna seduta potrà essere aggiornata ad una data successiva che sarà di volta in volta comunicata nel corso della seduta stessa da parte del Presidente della Commissione che stabilirà altresì le forme di pubblicità più idonee da dare all'avviso di aggiornamento della seduta. Alle sedute della Commissione potrà assistere il legale rappresentante di ciascun concorrente che ha presentato domanda di partecipazione, ovvero persona munita di **delega** conferitagli dal suddetto legale rappresentante, corredata di fotocopia di un **documento di identificazione del delegante** e del **delegato**. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del documento di identificazione.

Al fine di consentire al personale della Stazione Appaltante di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente è invitato a presentarsi all'ingresso visitatori con congruo anticipo rispetto agli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede poi all'apertura delle buste “**B – Offerta tecnica**”, al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto.

10.2. Terminata la fase di accertamento anzidetta, la Commissione procede – in seduta riservata – all'esame delle offerte tecniche e all'attribuzione del punteggio complessivo per ciascun concorrente, calcolato come somma del punteggio attribuito per ciascuno dei profili/sub profili in cui si articola l'offerta tecnica stessa.

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con il metodo aggregativo- compensatore, di cui all'Allegato G del Regolamento, attraverso l'utilizzo della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) è l'indice di valutazione dell'offerta

n è il numero totale dei requisiti

W_i è il peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo

V(a)_i è il coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito i-esimo variabile tra zero e uno.

I coefficienti V(a)_i sono determinati, per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso il seguente metodo:

• la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

Si precisa che, al fine di non alterare i rapporti stabiliti nel bando di gara tra i pesi dei criteri di valutazione di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, se nessun concorrente ottiene, per l'intera offerta tecnica, il punteggio pari al peso complessivo dell'offerta tecnica, è effettuata la cd. riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale dell'offerta tecnica all'offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei singoli elementi (sub-criteri) e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente, in modo che la miglior somma dei punteggi sia riportata al valore della somma dei pesi attribuiti all'intera offerta tecnica.

In seduta pubblica, la Commissione renderà previamente noti i punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procederà, quindi, per i concorrenti non esclusi nelle precedenti sedute, ad aprire la Busta "C".

La Commissione provvederà, quindi, ad attribuire ai concorrenti rimasti in gara i punteggi relativi all'offerta economica seguendo il metodo dell'interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Il punteggio sarà assegnato mediante interpolazione lineare assegnando il punteggio massimo al concorrente che, rispettivamente per ogni criterio quantitativo, proporrà:

- il più alto valore del canone annuo che dovrà essere corrisposto all'Amministrazione Appaltante;
- il più basso valore del canone annuo che dovrà essere corrisposto da parte dell'utenza per la gestione della singola lampada votiva;
- la più bassa durata del periodo concessorio.

In tal senso, si procederà a valorizzare il ribasso percentuale proposto secondo la seguente formula:

$$P_i = (R_i / R_{max}) * P_{max}$$

Dove: P_i = punteggio del concorrente; R_i = il ribasso offerto dal concorrente; R_{max} = il massimo ribasso offerto; P_{max} = e il punteggio massimo attribuibile all'elemento prezzo o all'elemento tempo di volta in volta considerato.

La Commissione altresì può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di **soggetti tecnici terzi** (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento, purché non ricadenti in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati immediatamente dopo il consulto.

La Commissione procederà, quindi, a sommare per ciascun concorrente i punteggi attribuiti nell'offerta tecnica, nonché i punteggi assegnati con riferimento all'offerta economica e temporale, individuando un punteggio complessivo. Sulla base dei punteggi complessivi procederà, poi, alla formazione di una graduatoria finale, in ordine decrescente, dei concorrenti pervenendo all'individuazione dell'offerta con il punteggio complessivo più alto.

La Commissione, pertanto, al termine della seduta pubblica, prima di proclamare l'aggiudicazione provvisoria nei confronti del concorrente che ha riportato l'offerta con il punteggio complessivo più alto, procederà a verificare se la stessa risulti **anormalmente bassa** ai sensi di quanto previsto dall'art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero a valutare autonomamente se, in relazione ad elementi specifici, secondo quanto previsto dall'art. 86, comma 3, del Codice, essa debba comunque essere sottoposta alla procedura di verifica della congruità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Le verifiche di congruità saranno condotte dal Responsabile del procedimento avvalendosi, ove necessario, della stessa Commissione giudicatrice incaricata dello svolgimento delle operazioni di gara e/o degli uffici della Stazione Appaltante.

A tal fine il Responsabile del procedimento procederà a sottoporre a verifica di congruità la prima migliore offerta anormalmente bassa, avendo comunque facoltà di procedere alla verifica di anomalia contemporaneamente nei confronti delle migliori offerte non oltre la quinta.

Si precisa, inoltre, che i termini che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 88 del Codice dei contratti, verranno assegnati ai concorrenti per la presentazione, per iscritto, delle **giustificazioni** ovvero di eventuali precisazioni, sono perentori. In caso di mancata risposta entro i termini prescritti, il Responsabile del procedimento procederà alle verifiche di congruità sulla base degli elementi agli atti di gara.

Nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica di congruità di cui agli artt. 86 e ss. del Codice dei contratti pubblici, **l'offerta del concorrente** che ha riportato il punteggio complessivo più alto risulti nel complesso incongrua, si procederà a escludere l'offerta stessa dalla gara e a convocare tempestivamente una seduta pubblica nel corso della quale darà comunicazione a tutti i concorrenti dell'avvenuta esclusione; si prenderà, quindi, in considerazione l'offerta del concorrente immediatamente successivo nell'ordine di graduatoria, procedendo ai sensi dell'art. 88, comma 7, del Codice fino a individuare la migliore offerta non anomala.

Il Presidente della Commissione procederà, quindi, all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto nei confronti del concorrente che ha presentato la migliore offerta risultata congrua.

La Commissione procederà alla verbalizzazione di tutte le operazioni di gara sopra descritte, ivi comprese le attività inerenti alla eventuale valutazione della congruità delle offerte, e alla trasmissione dei verbali.

Il punteggio minimo che il concorrente dovrà superare pena l'esclusione è di 30/100.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni fissate nel disciplinare di gara.

Si precisa che il Comune di Campli si riserva **il diritto di:**

- 1) procedere all'aggiudicazione anche in presenza di **una sola offerta valida** qualora la stessa risulti tecnicamente idonea e conveniente;
- 2) in caso di offerte uguali procedere al sorteggio pubblico, dando dapprima preferenza all'offerta che abbia ottenuto il maggior punteggio qualitativo;
- 3) non procedere all'aggiudicazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

Come indicato nel bando di gara è previsto in favore del **soggetto promotore** il diritto di essere preferito al miglior offerente, ove lo stesso intenda **adeguare la propria proposta** all'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dalla gara. Il promotore potrà esercitare il **diritto di prelazione** entro 15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. In caso di esercizio del diritto di prelazione, l'originario **aggiudicatario** avrà diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle **spese per la predisposizione** dell'offerta nei limiti di cui al comma 9 dell'articolo 153 del Codice dei contratti pubblici.

11. Disposizioni finali

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite al giudice competente della giurisdizione del Foro di Teramo.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, esclusivamente nell'ambito della gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara.

Fanno parte integrante del presente disciplinare di gara e del successivo contratto d'appalto: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; il regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.